



Città Metropolitana di Messina.
Il Segretario Generale

Prot n. 1012/S. G.

Messina, li 22/06/2016

Ai Sigg.ri Dirigenti
 Al Comandante del Corpo di P.M.

E, p.c. Al Sig. Sindaco Metropolitano
 Al Sig. Commissario Straordinario

L O R O S E D I

OGGETTO: Indirizzi operativi in ordine alla composizione delle commissioni di gara nei casi di approvazione con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.

Mi pervengono richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di nomina dei componenti delle commissioni di gara a fronte delle nuove disposizioni contenute nel codice dei contratti e in particolare *nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

Si premette che fino *"all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 " del D. lgs. n. 50/16 "la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".*

Al fine di determinare un univoco e omogeneo indirizzo operativo si specifica quanto segue: Premesso che ai sensi dell'art. 107 del TUEL sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente, vi è **la presidenza delle commissioni di gara.**

Considerato che le disposizioni regolamentari vigenti non prevedono modalità di nomina della commissione, si ritiene, nelle more di una regolamentazione, *assumere* dal dettato normativo i principi operativi.

Il Dirigente *ope legis* è soggetto legittimato a presiedere la commissione. E' comunque soggetto a svolgere detta funzione con imparzialità, astenendosi qualora sussistano *cause d'incompatibilità*. In tal caso il Segretario Generale ad individuare il Dirigente sostituto.

La norma richiama, nell'individuazione dei componenti, di attenersi a principi di trasparenza e competenza e aggiungerei, quale corollario della trasparenza, anche della rotazione .

Pertanto, nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del D. lgs. n. 50/2016, nell'indicare *regole* univoche per la individuazione dei componenti, si intendono impartire i seguenti principi operativi:

1. Le procedure indette con gara pubblica per l'affidamento di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono presiedute dal Dirigente da cui dipende l'appalto, con funzione di Presidente, il quale individuerà, con propria determinazione, almeno due Collaboratori competenti e professionalmente preparati in materia, consapevoli delle varie discipline attinenti la materia oggetto dell'appalto, nonché un verbalizzante.
2. I due componenti la Commissione in attinenza al comma 4 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 *"non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"*.

A conferma del dettato normativo si precisa che la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. Il Dirigente disporrà la nomina osservando, per quanto possibile, i principi di competenza e di rotazione.

La presente viene inviata a tutti i Dirigenti al fine di darne attuazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Maria Angela CAPONETTI)

